

La selvicoltura

L'espressione individua quell'attività economica diretta a ricavare dal *bosco*, attraverso i vari *cicli di riproduzione*, il legname mediante *tagli periodici* delle relative piante, disponendo inoltre la cura e la rinnovazione delle stesse previa autorizzazione.

Sotto un certo profilo, la selvicoltura potrebbe definirsi come *coltivazione del suolo boschivo*.

Il bosco, però, non dà solo legname, ma «*produce ambiente*», garantendo la saldezza del suolo, la purezza dell'aria, la conformazione del paesaggio.

Questa ulteriore funzione del bosco è stata ritenuta la più importante, infatti, il D.Lgs. 227/2001, nonostante fosse intitolato all'orientamento e modernizzazione del settore a coltura boschiva nella prospettiva di un'agricoltura di protezione, piuttosto che in un'ottica di tipo imprenditoriale.

Tuttavia, non si può negare la funzione produttiva di ricchezza del legname e il rilievo che nella produzione dello stesso ha l'osservanza di regole tecniche affinché l'albero non perda la sua capacità di produrre nuovamente. Ciò in un'ottica sia imprenditoriale sia di salvaguardia idrogeologica del territorio e ambientale.

Il D.Lgs. 227/2001 (orientamento e modernizzazione del settore forestale) si propone come fine la valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del territorio nonché per la conservazione, l'incremento e la razionale gestione del patrimonio forestale nazionale. Ciò, appunto, allo scopo di conciliare le esigenze della produzione con la tutela ambientale.

Dalla selvicoltura deve ritenersi distinta l'*arboricoltura da legno* cui fa riferimento l'art. 2 del DLgs. 227/2001.

L'arboricoltura è la coltivazione di alberi in terreni non boscati finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e di biomassa; l'arboricoltura, quindi, non è una forma di utilizzo del bosco poiché si svolge su terreni diversi da quelli dei boschi, si può piuttosto ritenerla una forma di coltivazione di vegetali.

Tra le attività connesse alla selvicoltura sono da annoverare quelle di pura trasformazione del legname (come lo scortecciamento e il taglio), il relativo immagazzinamento e la stagionatura.

Il ciclo biologico

È necessario fare una riflessione sull'inciso contenuto al secondo comma dell'art. 2135 c.c. «sviluppo di una fase necessaria del ciclo biologico», in quanto anche in presenza soltanto di una fase di tale ciclo, la cura della pianta costituisce attività agricola capace, se sussistono i requisiti richiesti dall' art. 2082 c.c., di assurgere ad attività di impresa agricola. Tale riflessione vale non solo con riguardo alla coltivazione delle piante, ma anche con riferimento all'allevamento di animali.

L'espressione «una fase necessaria del ciclo biologico vegetale e animale» va intesa nel senso di una tappa di apprezzabile durata, onde evitare che importatori di animali, mercanti di piante e di fiori recisi, conservatori di frutta non ancora perfettamente matura siano definiti agricoltori. L'allevamento con mangimi, ad esempio, sarà attività agricola se avrà una durata non minima, cioè se si svolgerà lungo un periodo di tempo che apparirà adeguato allo svolgimento del ciclo biologico, sicché non sarà agricoltore il mercante di bestiame che lo nutre in attesa di rivenderlo.